

## **Disciplina per le elezioni dei componenti interni del Consiglio di amministrazione**

### **Articolo 1 - Finalità e componenti elettive**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, dello Statuto, la presente disciplina regola le elezioni di cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, di cui:
  - a) quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'Ateneo a tempo indeterminato;
  - b) un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.

### **Articolo 2 - Sistema di voto**

1. Le elezioni dei componenti di cui all'articolo 1 si svolgono con il sistema di voto telematico e sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal Senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

### **Articolo 3 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei componenti di cui all'articolo 1 sono indette con decreto del Rettore e, fatta eccezione per la prima applicazione, nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.
2. Nel provvedimento d'indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale.

### **Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo**

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 1, lettera a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.
3. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 1, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le

elezioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

4. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.
5. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza dalla carica rivestita.

#### **Articolo 5 – Elenchi degli aventi diritto al voto**

1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi secondo i termini e le modalità previsti dal successivo articolo 15.
3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, nelle forme di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori meramente materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

#### **Articolo 6 – Propaganda elettorale**

1. L'università assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale e, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, garantisce la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna.

#### **Articolo 7 - Commissione elettorale centrale**

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza delle operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami ai sensi del successivo articolo 15, di dirimere le questioni in materia elettorale con riferimento all'applicazione del presente regolamento e del provvedimento d'indizione.

#### **Articolo 8 - Commissione di seggio**

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni è costituita una commissione di seggio, composta da personale dell'università. I componenti della commissione di seggio sono nominati, su proposta del direttore generale, con decreto del rettore, che individua al suo interno il presidente e il segretario.
2. Non può far parte della commissione del seggio chi si presenta quale candidato.
3. Al termine delle operazioni elettorali il presidente di seggio provvede ad inviare al rettore tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali.

#### **Articolo 9 - Modalità di voto**

1. Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema del voto telematico.
2. Per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1 ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

### **Articolo 10 - Quorum per la validità delle elezioni**

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro sei mesi dalla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'articolo 1 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del consiglio sia almeno pari a sei.

### **Articolo 11 - Proclamazione degli eletti e nomina**

1. Al termine delle operazioni elettorali il rettore provvede, con proprio decreto, alla proclamazione degli eletti ed alla relativa nomina.
2. Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.
4. All'atto della nomina, i docenti eletti devono essere in regime di impegno a tempo pieno e devono permanervi, a pena di decadenza dell'incarico, per tutta la durata del mandato.
5. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici tramite il sito dell'ateneo.

### **Articolo 12 – Mandato**

1. Il mandato dei componenti di cui all'art. 1 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

### **Articolo 13 – Incompatibilità**

1. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile:
  - a) con ogni altra carica accademica dell'ateneo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto;
  - b) con l'incarico di componente del Nucleo di valutazione e di responsabile di Scuola di specializzazione dell'ateneo;
  - c) con la carica di rettore, di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
  - d) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  - e) con incarichi di natura politico-istituzionale;
  - f) con ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.
2. L'eletto che ricopre una carica incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione deve optare, a pena di decadenza dal consiglio stesso, per una delle due cariche entro tre giorni dalla nomina.

## **Articolo 14 - Sostituzioni**

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Comporta la decadenza dalla carica la mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, ovvero la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive.
2. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

## **Articolo 15 - Reclami**

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre ricorso gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

## **Articolo 16 - Norme transitorie e finali**

1. In prima applicazione i termini delle varie fasi della procedura elettorale di cui alla presente disciplina sono definiti nel provvedimento di indizione.
2. La presente disciplina è pubblicata sul sito dell'ateneo ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 9 luglio 1999, n. 01/959 e successive modifiche ed integrazioni.